AGENZIA REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Allegato A

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARL) Emilia-Romagna promuove la manifestazione d'interesse per la formazione di elenchi provinciali di soggetti interessati ad ospitare tirocini extracurriculari per gli utenti, in carico ai Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale Area Centro 1 di Bologna e, in particolare, gli iscritti al programma Garanzia Occupabilità Lavoro (GOL).

A chi si rivolge

La manifestazione di interesse è aperta ai soggetti disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari. In particolare, l'avviso si rivolge a:

- Imprese in forma individuale o societaria;
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;
- Cooperative Sociali e Imprese Sociali;
- Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole;
- Consorzi;
- Organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni non governative;
- Onlus;
- Fondazioni ed Enti filantropici;
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni iscritte in Albi Regionali;
- Studi professionali interessati a tirocini extracurriculari (esclusi i tirocini per le professioni regolamentate)

Perché questa manifestazione di interesse

L'idea progettuale è quella di costruire un processo strutturato per fare incontrare soggetti disposti ad ospitare tirocini extracurriculari e utenti in carico ai Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale Area Centro 1 di Bologna, disponibili a questa esperienza, con l'obbiettivo di incrementarne le conoscenze e le competenze possedute e di favorirne l'inserimento lavorativo.

Che cosa sono i tirocini extracurriculari

Sono periodi di formazione e orientamento realizzati nei luoghi di lavoro, che non configurano alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e che prevedono un'indennità di partecipazione di almeno 450 euro al mese, a carico del soggetto ospitante. La durata massima del periodo di tirocinio dipende dalle caratteristiche dell'utente.

Le fonti di riferimento sono: l'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017 e la L.R. n. 17/2005 (art. 24-26) come modificato dalla L.R. 1/2019

(https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/atti-amministrativi).

Per la presente manifestazione di interesse, i tirocini extracurriculari sono promossi dai Centri per l'Impiego (ente promotore) presso soggetti interessati (soggetti ospitanti) e si rivolgono a persone in carico ai Centri per l'Impiego del territorio provinciale, che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Tutti i tirocini si concluderanno con la formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante. Il servizio è erogato dai soggetti certificatori accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. I rapporti tra questi quattro soggetti sono regolati da specifica convenzione e progetto formativo.

Chi può presentare la manifestazione di interesse

Il Legale rappresentante del soggetto interessato o suo delegato.

Requisiti e condizioni per la presentazione della manifestazione di interesse

Possono presentare candidature i soggetti che:

- hanno almeno una sede operativa, che può coincidere con la sede legale, nel territorio di Bologna;
- sono in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- hanno assolto (o non sono soggetti) agli obblighi *ex* L. n. 68/1999;

Al momento dell'attivazione del tirocinio, si verificherà che vengano rispettati i requisiti previsti dalla norma vigente ovvero che i soggetti ospitanti:

- non fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini (il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini);
- non hanno effettuato, nei 12 mesi precedenti l'inizio del tirocinio, licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio che si intende attivare, nella medesima unità operativa e fatti salvi specifici accordi sindacali, riconducibili ad uno dei seguenti: licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché il licenziamento per superamento del periodo di comporto; mancato superamento del periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- non sono sottoposti a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini.

Inoltre, si verificherà che siano rispettate le seguenti limitazioni in termini di numerosità di tirocini attivabili:

1) un solo tirocinante se l'unità operativa è priva di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato;
2) due tirocinanti se l'unità operativa ha un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato nonché determinato;
3) non più del dieci percento di tirocinanti, con arrotondamento all'unità superiore, se l'unità operativa ha un numero di dipendenti con ventuno o più dipendenti, a tempo indeterminato nonché determinato.

In tutti i casi la data di inizio dei contratti subordinati deve essere anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza (nel caso di rapporti a tempo determinato) posteriore alla data di fine del

tirocinio.

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo ed è vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; nonché sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero o in presenza di picco di attività.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatte salve le deroghe previste per target specifici.

Modalità di attuazione dei tirocini extracurriculari

A partire dagli utenti già in carico ai Centri per l'Impiego provinciali ed in particolare iscritti al programma GOL e dai loro bisogni formativi, si individueranno le opportunità di tirocinio più coerenti, attingendo all'elenco dei soggetti disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari costruito a seguito del presente avviso. A tal fine vengono considerati: il settore di attività, le professioni, il fabbisogno manifestato con riferimento alla qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche da cui individuare gli obiettivi formativi, nonché il luogo di svolgimento del tirocinio, per quanto riguarda i soggetti ospitanti, e le disponibilità in termini di mansioni, orario e mobilità territoriale per quanto riguarda i candidati tirocinanti. Sarà sempre il Centro per l'Impiego a procedere all'individuazione di potenziali tirocinanti. Si specifica, pertanto, che non verrà effettuata nessuna operazione di pubblicizzazione delle disponibilità aziendali raccolte per reperire disponibilità da parte di possibili tirocinanti, visto che questi saranno utenti già in carico ai Centri per l'Impiego.

Saranno quindi gli operatori dei Centri per l'Impiego a valutare l'opportunità di proporre agli utenti di svolgere un tirocinio in un determinato contesto aziendale e, di conseguenza, a proporre all'azienda di ospitare quel possibile candidato. In tale fase, può essere concordata, su proposta del CPI, la disponibilità ad attivare tirocini per profili diversi da quelli indicati in fase di candidatura già presentata.

L'azienda, anche a seguito del colloquio preliminare conoscitivo con il tirocinante, ha facoltà di rinunciare ad accogliere il tirocinante in azienda, in considerazione delle specificità organizzativa e dell'evoluzione delle condizioni operative e di mercato.

Effettuata l'individuazione della persona interessata al tirocinio e raccolto l'assenso del soggetto ospitante sulla persona, il Servizio Territoriale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, quale soggetto promotore, si attiva per la predisposizione e sottoscrizione da parte dei soggetti interessati (soggetto ospitante e tirocinante) del progetto formativo e della relativa convenzione, previa verifica del sussistere della permanenza dei requisiti di legge sopra richiamati. In tale predisposizione, oltre all'individuazione degli obiettivi formativi e delle corrispondenti attività necessarie al loro conseguimento, vengono individuati i tutor dell'ente promotore e del soggetto ospitante. Nel progetto di tirocinio è prevista e indicata esplicitamente la necessità che l'azienda provveda, oltre all'indennità di frequenza del tirocinio (almeno 450 euro mensili a carico dell'impresa ospitante), all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro c/o l'INAIL per il tirocinante e a quella per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare, ai sensi della normativa vigente, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.

Attivazione del tirocinio extracurriculare

L'ente promotore – ARL Servizio Territoriale – invia tutta la documentazione, tramite sistema informativo, per la verifica, da parte di ARL Servizio Centrale, di idoneità e congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante al fine di rendere attivabile il tirocinio e rispetterà le tempistiche di attivazione previste dalla norma (almeno dieci giorni dopo la firma

di tutti i soggetti interessati di progetto e convenzione).

Realizzazione del tirocinio

Il percorso di tirocinio si svolge con la tempistica indicata nella convenzione e nel progetto formativo.
Durante il percorso, al tirocinante deve essere garantito l'accesso alle conoscenze e capacità necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto formativo.
Il tutor, nominato dal soggetto promotore, è incaricato, a tal fine, di seguire gli aspetti didattici e organizzativi del tirocinio.
Al tirocinante deve essere inoltre garantita una formazione idonea in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, (costo a carico dell'impresa ospitante).

Il percorso può essere sospeso nei seguenti casi:

- per maternità, infortunio e malattia del tirocinante, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario;
- per chiusura aziendale se il periodo supera almeno quindici giorni di calendario.

I tirocinanti hanno diritto a ricevere un'indennità erogata dal soggetto ospitante secondo quanto previsto dalla disciplina regionale (cfr. L.R. n. 1/2019). L'intero importo è erogato a fronte di almeno il 70% delle presenze mensili previste nel progetto formativo.

Conclusione del tirocinio
Al termine del tirocinio, se il tirocinante è stato presente per almeno 45 giornate effettive (20 per i tirocini presso ospitanti che svolgono attività stagionale), viene valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi tramite il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). Il servizio, erogato dal soggetto certificatore scelto dal tirocinante prima dell'avvio del percorso, si conclude con il rilascio di un attestato regionale, la "Scheda Capacità e Conoscenze". Si specifica che i suddetti soggetti certificatori dovranno essere ricompresi nell'apposito elenco approvato con determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'Invito di cui alla determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 804/2019.

Per i tirocini di cui all'art. 26 novies della Legge Regionale n.17/2005 e ss.mm.ii. "*Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione*", il servizio di SRFC viene erogato solo se nel progetto formativo sono inserite competenze tecnico-professionali.

Al termine del percorso, il tirocinante potrà compilare il questionario di valutazione del tirocinio in uso per quelli promossi in regione Emilia-Romagna, in modo da valutare l'esperienza effettuata.

Come manifestare il proprio interesse

Occorre manifestare il proprio interesse ad attivare uno o più tirocini extracurriculari compilando, in modalità autocertificazione, il modulo di cui all'ALLEGATO 1 al presente avviso. Il modulo compilato e firmato va spedito, in ragione della competenza territoriale, al seguente indirizzo pec:

- Territorio provinciale di Bologna: arlavoro.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it

La presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati ad ospitare tirocini extracurriculari del territorio della provincia di Bologna, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e senza limiti di scadenza, salvo eventuale successivo atto di approvazione di nuovo avviso o interruzione dell'iniziativa.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro procederà all'esame delle manifestazioni di interesse presentate e alla verifica dei requisiti richiesti, nonché all'implementazione ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti ospitanti.

Si ribadisce che l'inserimento nell'elenco non obbliga il CPI all'attivazione del tirocinio ma rappresenta unicamente una disponibilità che potrà essere utilizzata in rapporto alla presenza di utenti che, per le caratteristiche personali possano trarre beneficio dalla specifica esperienza.

Il soggetto che ha manifestato il proprio interesse ad ospitare tirocini extracurriculari può, in qualsiasi momento, revocare la propria disponibilità, inviando il modulo di cui all'ALLEGATO 2 del presente Avviso con le stesse modalità seguite per l'invio della manifestazione di interesse agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, che provvederanno alla cancellazione dall'elenco e a darne comunicazione al richiedente.

Inoltre, l'Agenzia potrà procedere in autonomia alla cancellazione dall'elenco qualora, a seguito di controlli svolti d'ufficio, emerga il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della candidatura. Tale cancellazione verrà comunicata tramite PEC a cura dell'Ufficio di competenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa e agli atti di attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017 e la L.R. n. 17/2005 (art. 24-26) come modificato dalla L.R. 1/2019
(https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/atti-amministrativi).

Per informazioni rivolgersi a:

CPI Alto Reno Terme: Elena Berteramo elena.berteramo@regione.emilia-romagna.it, tel. 0534/521008

CPI Bologna: Paola Mantovani paola.mantovani@regione.emilia-romagna.it, tel. 051/5279366

CPI Imola: Chiara Cavallina chiara.cavallina@regione.emilia-romagna.it, tel. 0542/655320

CPI Minerbio: Andra Ghelfi andra.ghelfi@regione.emilia-romagna.it, tel. 051/5279622

CPI San Giovanni in Persiceto: Lucia Basilico lucia.basilico@regione.emilia-romagna.it, tel. 051/5279322

CPI San Lazzaro di Savena: Katia Cerè katia.cere@regione.emilia-romagna.it, tel. 051/5279611

CPI Zola Predosa: Lucia Ramondo lucia.ramondo@regione.emilia-romagna.it, tel. 051/5278927